

STATUTO DEL CSI-PIEMONTE

**Con le modifiche
approvate dall'Assemblea
del 21 dicembre 2012**

Articolo 1

Ambito statutario

1. Il presente Statuto ha ad oggetto la disciplina del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), originariamente costituito con la Convenzione 1° marzo 1977, n. 22993 tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino.

2. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2105 (trentuno dicembre duemilacentocinque).

Articolo 2

Partecipazione al Consorzio

1. Gli Enti consorziati sono:

- a) la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati promotori;
- b) la Città di Torino e la Provincia di Torino, che assumono la qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Città di Torino e la Provincia di Torino partecipino singolarmente in via maggioritaria;

Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari:

- c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, le agenzie regionali piemontesi, gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici, ai quali la Regione Piemonte partecipi in via maggioritaria;
- d) i Comuni e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici e gli enti strumentali interamente pubblici, entrambi anche in forma associata; le società a totale partecipazione pubblica; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico.

2. L'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a).

3. Laddove nel presente Statuto non sia diversamente stabilito, la denominazione "Enti consorziati" comprende tutte le categorie di Enti di cui al comma 1.

Articolo 3

Personalità e sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio ha sede in Torino. In coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio sancite all'art. 4 del presente Statuto, possono essere istituite, modificate o soppresse, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici.
Allo scopo di favorire l'interazione con gli Enti consorziati e supportarne l'azione, il Consorzio opera inoltre attraverso presidi ubicati presso gli uffici degli enti che ricevono i servizi.

Articolo 4

Finalità del Consorzio

1. In armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera principalmente a supporto dell'innovazione tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio promuove e supporta l'attività degli Enti consorziati nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.
2. In particolare, il Consorzio:
 - a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
 - b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:
 - della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza;

- del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive;
 - della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;
- c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, favorendo l'interconnessione tra le stesse in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
- d) in coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza, anche all'estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico degli Enti consorziati.
3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento alle necessità di decentramento di funzioni e servizi agli Enti locali, anche assumendo a termine la direzione e gestione degli uffici degli Enti consorziati, ivi comprese le conseguenti responsabilità.
4. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.

Articolo 5

Attività istituzionali

1. Le attività immediatamente riconducibili alle finalità di cui al precedente art. 4 costituiscono i compiti istituzionali del Consorzio.
2. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.

Articolo 6

Altre attività del Consorzio

1. Il Consorzio, compatibilmente con il pieno espletamento delle attività istituzionali, progetta, sviluppa e commercializza prodotti, servizi e sistemi informativi; assume altresì la gestione - su incarico o concessione dei soggetti interessati - di sistemi informativi di Enti od aziende.

Articolo 7

Rapporti tra CSI-Piemonte ed Enti consorziati

1. I rapporti tra il CSI-Piemonte e gli Enti consorziati, in conformità al Piano di Attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione.

2. Ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI-Piemonte tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla Legge Regionale 4-9-1975, n. 48, dalla Legge Regionale 15-3-1978, n. 13 e dall’art. 4 del presente Statuto.

3. I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d’Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi e/o delle forniture da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi e le modalità di rendicontazione dell’attività svolta.

4. Il Consorzio può declinare la richiesta di erogare i servizi ed effettuare le forniture richieste a fronte di specifiche motivazioni. In ogni caso, verificandosi le dette situazioni, il CSI-Piemonte e l’Ente consorziato concorderanno - in via prioritaria - le modalità per eliminare le cause che ostano all’erogazione dei servizi o all’effettuazione delle forniture.

5. Il Consorzio è tenuto ad inviare annualmente a tutti gli Enti consorziati la seguente documentazione:

- il Bilancio di esercizio;
- il Piano di Attività annuale, con allegate la relativa quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale;
- il documento di cui al comma 3 del presente articolo;
- il Bilancio sociale.

Fatto salvo il rispetto delle norme statali e regionali in materia di diritto d’accesso, gli Enti consorziati potranno inoltre richiedere al Consorzio, attraverso il Consigliere di Amministrazione che li rappresenta, ulteriori documenti informativi.

Articolo 8

Modalità della gestione

1. Le attività di cui agli artt. 5 e 6 sono sviluppate attraverso:
 - il ricorso al personale dipendente del Consorzio e l'utilizzo delle apparecchiature di cui lo stesso dispone;
 - la collaborazione con enti e società operanti in settori connessi o collegati con l'attività del Consorzio, ovvero complementari alla stessa;
 - la costituzione e la partecipazione, nel rispetto della normativa vigente, ad associazioni, temporanee o permanenti, e a società, anche estere, sempre in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.

Articolo 9

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comitato Tecnico Scientifico;
 - e) il Direttore Generale;
 - f) il Collegio Sindacale.

Articolo 10

L'Assemblea

1. L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Giunta, la Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente della Giunta stessa o da un Assessore regionale delegato.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

1. Compete all'Assemblea:

- a) deliberare a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 2, comma 1;
- b) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 18;
- c) nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio stesso;
- d) approvare il Progetto di Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare documenti di indirizzo per l'attività del Consorzio;
- f) approvare il Piano di Attività annuale corredato della relativa quantificazione economica e di una proiezione della stessa su base pluriennale;
- g) determinare gli importi dei contributi annuali di consorzio degli Enti, correlandoli anche ai servizi richiesti al Consorzio nell'ultimo esercizio concluso; per le variazioni degli importi dei contributi annuali di consorzio è richiesto il voto unanime degli Enti consorziati promotori e sostenitori;
- h) determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;
- i) deliberare, a maggioranza assoluta dei voti degli Enti consorziati, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità di gestione o per gravi deviazioni dagli scopi istituzionali;
- l) deliberare, a maggioranza dei due terzi del totale dei voti degli Enti consorziati, sulla proroga del termine di scadenza, sulle cause di scioglimento del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori;

m) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei voti degli Enti presenti in Assemblea, le modificazioni dello Statuto.

2. Il computo delle maggioranze qualificate di cui al comma precedente si effettua a norma del comma 4 dell'art. 12.

Articolo 12

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione e per esaminare ed approvare il Piano di Attività annuale, la relativa quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale. La convocazione deve avvenire entro 120 giorni, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio ed entro il termine dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Piano di Attività dell'esercizio successivo, della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale.

2. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata. I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui alle lettere d), g), h), i), l) del precedente art. 11 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Su istanza di un terzo degli Enti consorziati, o del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% del totale dei voti degli Enti consorziati e delibera validamente a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

4. Ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una percentuale di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell'esercizio dall'Ente rappresentato a norma del presente Statuto.

5. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese.

6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale del Consorzio o, in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
- 1 membro, nominato dalla Provincia di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);
- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti e delle società dalla stessa partecipati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b);
- 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), compresi gli enti pubblici, le società e gli enti strumentali interamente pubblici nei quali la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di *prorogatio*, sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di *prorogatio*, la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore Generale.

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.

5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto anticipatamente dall'Assemblea, per gravi irregolarità di gestione o per rilevanti deviazioni dai fini istituzionali, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera i).

Articolo 14

Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione

1. Non può ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione:
 - a) colui che rappresenta in Assemblea i singoli Enti consorziati;
 - b) colui che, in qualità di libero professionista, di socio, di dipendente o di amministratore di impresa o società, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, presta la propria attività per il Consorzio, ad eccezione di colui che ricopra tali ruoli nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio;
 - c) colui che si trova in dimostrato conflitto di interesse con il Consorzio a causa dell'attività che, come libero professionista, socio, dipendente o amministratore di società o impresa, svolge nei settori in cui opera il Consorzio, ad eccezione dei casi in cui tale attività sia resa nell'ambito o in favore di società o enti senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica, nei quali partecipi anche il Consorzio.
2. I singoli Enti consorziati applicano ai Consiglieri di propria nomina od elezione le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché la normativa vigente, in materia di incompatibilità.
3. I Consiglieri di Amministrazione dimissionari o che cessino, comunque, dalla carica sono sostituiti con le modalità e le procedure di cui all'art. 13.
4. I Consiglieri che subentrano durano in carica per il residuo periodo del mandato.

Articolo 15

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio spetta al Consiglio di Amministrazione. In particolare, è compito del Consiglio:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio in conformità al successivo art. 17;
- b) definire la strategia e le linee di sviluppo del Consorzio, anche con riferimento alle tematiche afferenti al Personale, nel rispetto delle eventuali linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea;
- c) deliberare sul Piano di Attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e sottoporlo all'Assemblea con la relativa quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale;
- d) predisporre il Progetto di Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- e) deliberare in materia di:
 - compravendita di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - rilascio di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi;
 - costituzione, cancellazione, surrogazione e postergazione di ipoteche;
 - costituzione di società ed assunzione o cessione di partecipazioni nelle stesse;
 - compravendita di azioni o titoli in genere;
 - compravendita o affitto di aziende;
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Direttore Generale;
- g) proporre all'Assemblea gli importi dei contributi annuali di consorzio;
- h) nominare il Direttore Generale;
- i) proporre all'Assemblea l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 2, comma 1;
- l) deliberare sulla partecipazione del Consorzio alle iniziative di cui agli artt. 6 e 8;
- m) istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali operative e uffici;

- n) delegare al Presidente e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione (con facoltà, a loro volta, di nominare procuratori per determinati atti), specificando contenuti e modalità di esercizio di tale delega;
 - o) riferire periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione del Piano annuale di Attività, nonché sull'andamento economico-gestionale del Consorzio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le sue funzioni anche attraverso un Comitato esecutivo ristretto di cui fa parte il Presidente del Consorzio o persona da lui delegata.
3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.
4. Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente.

Articolo 16

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento, ovvero mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata.
- L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, nei due giorni precedenti.
- L'ordine del giorno è determinato dal Presidente sulla base delle proposte del Direttore Generale.
- Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
- Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio

si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno possono essere resi disponibili in forma cartacea o, in alternativa, in formato elettronico.

3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per le deliberazioni sul Progetto di Bilancio e sul Piano di Attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.

4. Le sedute del Consiglio si intendono validamente costituite quando siano presenti tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione.

6. Alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente uscente, nel termine di dieci giorni dalla costituzione dello stesso. In caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di *prorogatio*, vi provvederà il Direttore Generale.

7. Per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale del Consorzio è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.

8. Fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 17

Il Presidente

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.

3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati a norma dell'art. 15, comma 1, lettera n).

In caso d'urgenza, il Presidente adotta deliberazioni per atti non delegati, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile o, comunque, non oltre 60 giorni.

4. Il Presidente del Consorzio presenta ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.

5. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti con la maggioranza prevista all'art. 16, comma 7.

6. In caso di assenza, temporaneo impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

7. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3.

Articolo 18

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei consorziati e per l'altra metà su proposta degli altri Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico nomina tra i propri membri un Presidente, che lo convoca e lo presiede.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico può articolarsi al suo interno in gruppi di lavoro a seconda delle aree di interesse del Consorzio; i singoli gruppi nominano tra i propri membri un coordinatore.

5. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere invitati tecnici od esperti nelle materie oggetto dei punti dell'ordine del giorno.

6. È compito del Comitato Tecnico Scientifico formulare proposte e pareri volti ad assicurare che le attività del Consorzio siano costantemente adeguate alle esigenze applicative degli Enti consorziati e utilizzino le tecnologie informatiche più avanzate e che esse producano ricadute efficaci per stimolare la crescita informatica degli Enti stessi, sia in campo gestionale sia nel campo della didattica e della ricerca.

Articolo 19

Attività del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) propone annualmente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione proposte di indirizzo strategico del Consorzio, con particolare riferimento a nuovi settori di applicazione delle tecnologie informatiche;
- b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul Piano di Attività annuale del Consorzio proposto dal Direttore Generale;
- c) esprime parere sui progetti di attività da avviare nel settore di competenza;
- d) propone l'assegnazione agli Enti consorziati, a studiosi o esperti di borse di studio che abbiano ad oggetto l'uso di strumenti informatici, ovvero l'assistenza a progetti di interesse istituzionale del Consorzio nei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione del Piano di Attività annuale del Consorzio e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente, oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.

Articolo 20

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio di Amministrazione fra coloro che abbiano adeguati requisiti tecnico-professionali. Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo

della stessa durata. L'incarico può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione.

2. Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale:

- a) gestisce l'attività operativa del Consorzio e dirige il relativo Personale, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione e sul rispetto delle linee strategiche da quest'ultimo eventualmente adottate;
- b) propone il Piano di Attività annuale al Comitato Tecnico Scientifico per il parere e - corredato della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su base pluriennale - lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni;
- c) provvede all'attuazione del Piano di Attività annuale del Consorzio;
- d) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto.

4. Al Direttore Generale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. n), i poteri di gestione ordinaria del Consorzio, ed è attribuita la legale rappresentanza nell'ambito di tali poteri.

Articolo 21

Costituzione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:

- a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;
- b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;
- c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c).

2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.

4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio.

Articolo 22

Competenze del Collegio Sindacale

1. Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
2. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt. 2403-bis e seguenti del Codice Civile.
3. Il Collegio Sindacale esercita la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

Articolo 23

Personale

1. Il rapporto di lavoro del Personale è di tipo privatistico ed è regolato dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza.

Articolo 24

Patrimonio e finanziamenti

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal Fondo consortile che è formato:
 - dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai successivi incrementi;
 - dai frutti degli investimenti realizzati;
 - dai "contributi di consorzio" versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea.
2. Il Fondo consortile può essere utilizzato esclusivamente per investimenti, ivi comprese le partecipazioni a strutture societarie o ad altre forme di associazione previste dagli artt. 6 e 8.

3. Il Consorzio provvede alle spese correnti ed in conto capitale con:

- i "contributi di funzionamento" degli Enti consorziati;
- le entrate derivanti dai servizi prestati agli utenti;
- le sovvenzioni ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo acquisita.

Articolo 25

Bilanci e contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, predispone il Progetto di Bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 26

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 27

Recesso ed esclusione dal Consorzio

1. Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un esercizio finanziario.

2. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti degli Enti presenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui

1. Il recesso di tutti gli Enti promotori e sostenitori determina di diritto lo scioglimento del Consorzio.
2. Nel caso di scioglimento del Consorzio, i beni residui sono devoluti ai Consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in proporzione all'insieme dei versamenti da essi effettuati al Fondo consortile.
3. L'Assemblea, preso atto dell'intervenuta causa di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di tre liquidatori.